

TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA

Prima Sezione Civile

composto dai Sigg.ri:

Dott. Giuseppe Campagna - Presidente

Dott.ssa Myriam Mulonia - Giudice

Dott.ssa Tiziana Amodeo - Giudice Est.

riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 4397 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi civili dell'anno 2017
vertente

TRA

(...) rappresentato e difeso dall'avv. (...) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio giusta
procura in atti;

-ricorrente-

E

(...) rappresentata e difesa da se medesima ed elettivamente domiciliata presso il suo studio giusta
procura in atti;

-resistente -

OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Con ricorso, depositato in data 24.11.2017 (...) ha proposto domanda per sentir pronunciare i provvedimenti temporanei ed urgenti inerenti la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la resistente, deducendo tra le altre cose: di aver contratto matrimonio concordatario con (...) in data 16.10.2002 che dall'unione è nata la figlia (...) nel 2003 (ormai maggiorenne); che con

sentenza n.1306/2016 di questo Tribunale è stata pronunciata la separazione giudiziale fra i coniugi e che da quella data non è intervenuta riconciliazione alcuna.

Il Presidente del Tribunale, con ordinanza emessa in data 2.3.2019, ha adottato i provvedimenti temporanei, rimettendo la causa nanti al GI; e con sentenza non definitiva n. 144/2020 è stata emessa pronuncia sullo status che resta confermata.

All'udienza del 9.2.2021 le parti hanno precisato le proprie conclusioni chiedendo una pronuncia definitiva sulle ulteriori questione economiche.

Esponde il ricorrente che: ha contratto matrimonio concordatario in data 16.10.2002 con (...) matrimonio trascritto nei registri dello Stato civile del Comune di (...) atto n. 37 p. 2 s.A u.l anno 2002; che essendo decorsi i termini di cui all'art. 1 L. n. 55 del 2015 (...) ha chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio con il rigetto delle contrarie istanze in particolare quella di riconoscimento dell'assegno divorzile.

Si costituisce in giudizio (...) aderendo alla richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, tuttavia resistendo in punto economico alle richieste di controparte, e deducendo che di avere diritto all'assegno divorzile in ragione della diversa consistenza economica dei patrimoni ed insistendo nel riconoscimento dell'assegno anche in favore della figlia (...) maggiorenne ma ancora studentessa universitaria.

Sulle questioni economiche si osserva:

La resistente fonda la richiesta di assegno divorzile sul presupposto della consistenza economica e patrimoniale del ricorrente, e per questo chiede la corresponsione di assegno divorzile.

Sulla domanda di assegno divorzile si osserva che l'art. 5 VI co. L. n. 898 del 1970 come modificata dall'art. 10 L. n. 74 del 1987 prevede il diritto all'assegno di divorzio da parte dell'ex coniuge che non abbia mezzi adeguati o comunque non possa procurarseli per ragioni oggettive.

E' noto che l'interpretazione della suddetta norma è stata oggetto di due pronunce della Suprema Corte succedutesi a distanza relativamente breve: sentenza n. 11504 del 2017 e successiva pronuncia a Sezioni Unite n. 18287 del 2018.

Nell'intento di pervenire ad un risultato più conforme al quadro costituzionale di riferimento ed ai parametri sovranazionali, la Corte chiarisce che il parametro dell'adeguatezza, che atterrebbe all' an dell'assegno, secondo la previgente interpretazione, ha carattere intrinsecamente relativo ed impone una valutazione composita e comparativa, che trova nella prima parte della norma i parametri cui ancorarsi. Occorre, dunque, verificare in primo luogo se sussista apprezzabile squilibrio fra le condizioni economiche e patrimoniali delle parti ed in secondo luogo le cause del divario, ed in particolare se la situazione di squilibrio sia stata determinata dalla maggiore profusione di energie e capacità per la famiglia da parte del coniuge "indebolito".

In tale ottica si valorizza il criterio di autoresponsabilità di ciascun coniuge, le cui scelte di attuazione dello scopo sociale della famiglia, soprattutto mediante ripartizione di ruoli al suo interno, assumono rilievo nell'adeguatezza dei mezzi ed incapacità di procurarseli.

Dunque, la funzione perequativa- compensativa dell'assegno consente di apprezzare tutte le situazioni in cui il coniuge più debole economicamente non ha potuto esprimere le proprie potenzialità personali e professionali per averle sacrificate- rectius investite- nella famiglia (ad es. interrompendo la carriera lavorativa per dedicarsi ai figli o per esigenze dell'altro coniuge) consentendo al contempo all'altro coniuge di incrementare le proprie possibilità di lavoro e di arricchirsi, essendo più libero dalle incombenze del comune progetto di vita.

In altre parole, in sede di scioglimento del vincolo matrimoniale occorre non tanto ripianare gli equilibri economici della coppia, bensì evitare locupletazioni in favore della parte che ha beneficiato, durante il matrimonio, dell'opera morale o materiale, non remunerata, dell'altro coniuge.

Orbene, nel caso che ci occupa è certo che la resistente svolge attività lavorativa dovendo pertanto escludersi qualunque arricchimento del ricorrente reso possibile da una maggiore collaborazione familiare del coniuge, che invero ha dimostrato di saper ben gestire il proprio tempo tanto da esser riuscita a collocarsi utilmente nel mondo del lavoro; del resto, la stessa ha dimostrato di aver attitudine al lavoro tanto da poter ben sperare di potersi collocare anche in futuro nel mondo del lavoro e di aumentare ed accrescere il proprio patrimonio.

In questo contesto giurisprudenziale va evidenziato che le Sezioni Unite della Suprema Corte (con la sentenza n. 1827/2018) hanno composto il contrasto insorto in seguito alla pronuncia n. 11504/2017 sopra richiamata, stabilendo che ai sensi dell'art. 5 comma 6 L. n. 898 del 1970 il riconoscimento dell'assegno divorzile, cui deve attribuirsi funzione non solo assistenziale ma in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarsi per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione di criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tener conto per la relativa attribuzione e determinazione, in particolare alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto; nel caso di specie non si può non considerare la durata del matrimonio e la giovane età della richiedente.

La Corte sottopone a critica entrambi gli orientamenti pregressi ed enunzia un nuovo principio.

Il superamento del giudizio bifasico non esclude però che l'assegno possa continuare a essere rapportato al tenore di vita o indipendenza economica, considerato che la norma prevede il giudizio di adeguatezza. Ed infatti, secondo la Corte il parametro non può essere il tenore di vita, giacché imprime alla comparazione delle condizioni economiche dei coniugi un rilievo preminente, per non dire assorbente, che la norma non concede; tale preminenza potrebbe generare il rischio di locupletazione ingiustificata dell'ex coniuge, in tutte le situazioni in cui possa godere non solo di posizione autonoma ma anche di condizione di particolare agiatezza oppure quando non abbia significativamente contribuito alla formazione della posizione economico patrimoniale dell'ex coniuge.

L'orientamento inaugurato dalla pronuncia del maggio 2017 la n. 11504 partiva dalla valorizzazione del principio di auto responsabilità economica, che non solo è applicato in materia di determinazione del contributo dovuto al figlio maggiorenne (Cassazione 2014 n. 18076) ma appartiene al contesto europeo essendo da tempo presente in molte legislazioni dei Paesi dell'Unione ove è declinato in

termini rigorosi e radicali che prevedono come regola generale la piena autoresponsabilità economica degli ex coniugi, salve limitate eccezioni di ausilio economico e dimostrate per ragioni di solidarietà, che nel caso di specie non ricorrono.

Ne deriva che ancorare il giudizio sull'assegno solo alla valutazione della mera autosufficienza economica non rispetterebbe lo spirito e il senso della norma e si porrebbe in contrasto, ove optasse per un'applicazione rigida del principio, con valori tutelati a livello costituzionale.

Dunque, neppure detto criterio può continuare a orientare il giudizio sull'assegno di divorzio atteso che: 1. Al pari del criterio del tenore di vita è criterio che viene individuato al di fuori della norma; 2. Non tiene conto che i ruoli all'interno della relazione matrimoniale costituiscono un fattore decisivo nella definizione dei singoli profili economico patrimoniali e sono frutto di scelte fondate sull'autodeterminazione di entrambi i coniugi; 3. Omette di considerare che le scelte fatte in costanza di convivenza possono essere irreversibili per la parte debole; 4. Cancella (più di quanto non facesse il criterio del tenore di vita, la valorizzazione del contributo dato dai coniugi in costanza di convivenza.

La Suprema Corte conclude la propria disamina osservando che nessuno dei due orientamenti pare in grado di assorbire i mutamenti che hanno connotato l'istituto matrimoniale negli ultimi anni.

Da un lato, il criterio del tenore di vita determina il rischio di creare rendite di posizione disancorate dal contributo personale dell'ex coniuge richiedente alla formazione del patrimonio familiare; dall'altro il criterio dell'autosufficienza economica rischia di non tenere in conto il principio del rispetto dell'eguaglianza dei coniugi e della dignità personale (artt. 29 e 2 Cost.), obliterando ingiustificatamente il rischio che scelte fatte durante la vita matrimoniale si protraggano in maniera irreversibile anche nella fase successiva alla dissoluzione del vincolo.

Ed allora, per la Corte un'interpretazione correttamente ispirata e rispettosa dei principi costituzionali deve valorizzare tutti i criteri della norma: il parametro sulla base del quale deve essere fondato l'accertamento del diritto ha natura composita, dovendo l'adeguatezza dei mezzi o incapacità di procurarli per ragioni oggettive essere desunta dalla valutazione, del tutto equi ordinata, degli indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5 comma 6 in quanto rivelatori della declinazione del principio di solidarietà.

L'assegno di divorzio non ha carattere assistenziale, e qui sta la seconda grande novità, perché non si basa più solo né sulla disparità economica tra i coniugi (criterio del tenore di vita) né sulle condizioni soggettive del solo richiedente (criterio dell'autosufficienza economica).

Secondo la Corte il principio di pari dignità dei coniugi trova il suo corollario, al momento della cessazione del vincolo, nella valorizzazione del contenuto prevalentemente perequativo-compensativo dell'assegno.

La Corte ricorda che lo "scioglimento del vincolo incide sullo status, ma non cancella gli effetti e le conseguenze delle scelte e le modalità di realizzazione della vita familiare; in altre parole occorre tener conto dei sacrifici fatti da uno, o da entrambi i coniugi, nell'interesse della famiglia e durante la vita matrimoniale, sacrifici che possono aver comportato, per l'uno o per l'altro effetti irreversibili, che nell'ottica del principio di uguaglianza tra coniugi e rispetto della dignità personale, devono

essere compensati mediante riconoscimento di un contributo che non può che essere un assegno perequativo.

Una lettura costituzionalmente orientata della norma impone necessariamente al giudice del divorzio una valutazione che può definirsi a "step" senza dover rimanere ancorati all'ormai superato giudizio bifasico.

E dunque, in primo luogo il giudice deve accertare l'esistenza di eventuale disparità economica tra le parti; è evidente che detta valutazione non riguarda solo i redditi ma anche il patrimonio e qualunque utilità suscettibile di valutazione economica.

La Corte aggiunge che la disparità deve essere rilevante e che lievi scostamenti non possono giustificare l'imposizione di un assegno.

L'eventuale rilevante squilibrio dovrà poi essere ricollegato alle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare.

La preminenza della funzione equilibratrice e perequativa comporta l'esigenza di accertare se la condizione di squilibrio economico patrimoniale sia da ricondurre eziologicamente alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari in relazione alla durata del matrimonio fattore di cruciale importanza, nonché all'età del richiedente.

Se esiste uno squilibrio economico rilevante causalmente connesso alle scelte e ai sacrifici fatti in costanza di convivenza nell'interesse della famiglia, il giudice deve poi verificare se tale divario possa essere superato dal richiedente l'assegno, mediante il recupero o il consolidamento della propria attività professionale, circostanza che nel caso di specie ricorre, tanto che la stessa resistente ha confermato la circostanza che subito dopo la separazione ha incrementato l'attività lavorativa, dedicandosi all'esercizio della professione forense di avvocato; per la Corte il "giudizio di adeguatezza ha pertanto un contenuto prognostico riguardante la concreta possibilità di recuperare il pregiudizio professionale ed economico derivante dall'assunzione di un impegno diverso. Sotto questo profilo il fattore età del richiedente è di indubbio rilievo al fine di verificare la concreta possibilità di un adeguato ricollocamento sul mercato del lavoro".

Se dunque esiste uno squilibrio economico rilevante tra le posizioni dei coniugi, causalmente connesso alle scelte e ai sacrifici fatti in costanza di convivenza e se questo divario non può essere autonomamente colmato, nel futuro, dal richiedente, il giudice riconosce un assegno divorzile svincolato dal tenore di vita e non connesso all'autosufficienza economica, ma adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente.

Ebbene, facendo leva sui principi da ultimo enunciati dalla Suprema Corte dai quali ritiene questo Collegio che non v'è ragione di discostarsi, emerge che nella vicenda che ci occupa, ad un'attenta e complessiva valutazione delle risultanze processuali, non ricorrano i presupposti di legge per la corresponsione dell'assegno divorzile in favore della resistente, laddove risulta che la (...) presta

attività lavorativa, essendo inserita nel mondo del lavoro, e che la stessa anche in ragione delle professionalità acquisite possa in concreto ampliare detta capacità lavorativa in futuro.

Pertanto, considerati anche i più stringenti presupposti dell'istituto dell'assegno divorzile, indicati dalla Suprema Corte, ovvero: possesso di redditi di qualsiasi specie, possesso di cespiti mobiliari o immobiliari, capacità e possibilità effettive di lavoro, stabile disponibilità di una casa di abitazione, età del richiedente e durata del matrimonio, la domanda di riconoscimento di assegno divorzile va respinta.

Quanto alla richiesta di riconoscimento di contributo al mantenimento della figlia (...) maggiorenne ma non ancora economicamente indipendente, in quanto ancora studente universitario, va detto che: l'obbligo di mantenere i figli non viene meno con il carattere di automaticità quando questi abbiano raggiunto la maggiore età, ma si può protrarre se, senza colpa, siano ancora dipendenti dai genitori come nel caso di specie in cui il minore risulta ancora non aver completato il percorso di studi universitari, anche tenuto conto del fatto che la sua età risulta compatibile con l'impegno universitario assunto e non ancora terminato (Cassazione civile 3.12.2021 n. 38366).

Da ciò discende che resta confermato l'obbligo del padre di corrispondere mensilmente la somma di Euro800,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia (...) somma da versare alla madre oltre al 75% delle spese straordinarie elencate dal Protocollo di questo Tribunale.

Ogni ulteriore richiesta o domanda va rigettata in quanto non conforme al rito in esame.

Avuto riguardo alla natura della decisione e della controversia ricorrono giusti motivi per compensare le spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa come in epigrafe promossa, così provvede:

- RIGETTA la domanda di assegno divorzile formulata dalla resistente;
- ORDINA al ricorrente di versare mensilmente alla resistente la somma di Euro800,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia (...) oltre al 75% delle spese straordinarie secondo Protocollo di questo Tribunale;
- SPESE compensate.

Conclusione

Così deciso in Reggio Calabria, nella camera di consiglio del 14 febbraio 2022.

Depositata in Cancelleria il 9 marzo 2022.